

Emendamento 421

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Viegas
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione**A8-0344/2016****Richard Corbett**

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
2016/2114(REG)

Regolamento del Parlamento europeo**Articolo 150 – paragrafo 2***Testo in vigore*

2. I punti iscritti al progetto definitivo di ordine del giorno per la votazione senza emendamenti sono altresì senza discussione, a meno che il Parlamento, all'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, non decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti, o su richiesta di un gruppo politico o di almeno **quaranta** deputati.

Emendamento

2. I punti iscritti al progetto definitivo di ordine del giorno per la votazione senza emendamenti sono altresì senza discussione, a meno che il Parlamento, all'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, non decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti, o su richiesta di un gruppo politico o di almeno **venticinque** deputati.

Or. en

7.12.2016

A8-0344/422

Emendamento 422

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0344/2016

Richard Corbett

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
2016/2114(REG)

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 150 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. All'atto della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti siano esaminati senza emendamenti o senza discussione. All'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno, il Parlamento non può accettare proposte di questo tipo se un gruppo politico o almeno **quaranta** deputati vi si sono opposti per iscritto almeno un'ora prima dell'inizio della tornata.

Emendamento

3. All'atto della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti siano esaminati senza emendamenti o senza discussione. All'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno, il Parlamento non può accettare proposte di questo tipo se un gruppo politico o almeno **venticinque** deputati vi si sono opposti per iscritto almeno un'ora prima dell'inizio della tornata.

Or. en

Emendamento 423

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione**A8-0344/2016****Richard Corbett**

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
2016/2114(REG)

**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 152 – paragrafo 1***Testo in vigore*

1. All'inizio di ciascuna tornata il Parlamento si pronuncia sul progetto definitivo di ordine del giorno. Una commissione, un gruppo politico o almeno **quaranta** deputati possono presentare proposte di modifica. Le proposte devono pervenire al Presidente almeno un'ora prima dell'apertura della tornata. Il Presidente può dare la parola all'autore di ciascuna proposta, a un oratore a favore e a un oratore contro. Il tempo di parola non può superare un minuto.

Emendamento

1. All'inizio di ciascuna tornata il Parlamento si pronuncia sul progetto definitivo di ordine del giorno. Una commissione, un gruppo politico o almeno **venticinque** deputati possono presentare proposte di modifica. Le proposte devono pervenire al Presidente almeno un'ora prima dell'apertura della tornata. Il Presidente può dare la parola all'autore di ciascuna proposta, a un oratore a favore e a un oratore contro. Il tempo di parola non può superare un minuto.

Or. en

Emendamento 424

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione**A8-0344/2016****Richard Corbett**

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
2016/2114(REG)

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 153 bis (nuovo)

*Testo in vigore**Emendamento****Articolo 153 bis******Discussione richiesta da un gruppo
politico su tematiche di attualità***

- 1. Durante ogni tornata, uno o due
periodi di durata non inferiore a sessanta
minuti ciascuno sono riservati, nel
progetto di ordine del giorno, a
discussioni su questioni di attualità
concernenti la politica dell'Unione
europea o una risposta della Commissione
a un'interrogazione.***
- 2. Ciascun gruppo politico ha il diritto di
proporre una tematica di attualità di sua
scelta per almeno una discussione di
questo tipo ogni anno. La Conferenza dei
presidenti garantisce, per un periodo
continuativo di un anno, un'equa
distribuzione di tale diritto tra i gruppi
politici.***
- 3. I gruppi politici trasmettono per iscritto
al Presidente la tematica di attualità di
loro scelta prima che la Conferenza dei
presidenti stabilisca il progetto definitivo
di ordine del giorno. L'articolo 38,
paragrafo 1, concernente i diritti, le
libertà e i principi riconosciuti***

dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e i valori sanciti all'articolo 2 del medesimo trattato è pienamente rispettato.

4. La Conferenza dei presidenti stabilisce l'ora in cui ha luogo la discussione. Può decidere, con una maggioranza che rappresenta quattro quinti dei deputati che compongono il Parlamento, di respingere una tematica proposta da un gruppo politico, che è in contrasto con i diritti umani e fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali.

5. La discussione è introdotta da un rappresentante del gruppo politico che ha proposto la tematica di attualità. Dopo l'introduzione, il tempo di parola è ripartito a norma dell'articolo 162, paragrafi 4 e 5.

6. La discussione si conclude senza l'approvazione di una risoluzione.

Or. en

7.12.2016

A8-0344/425

Emendamento 425

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0344/2016

Richard Corbett

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
2016/2114(REG)

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 153 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Un gruppo politico o almeno **quaranta** deputati possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Parlamento di una discussione straordinaria su una questione di notevole rilevanza connessa alla politica dell'Unione europea. Di norma in ogni tornata si tiene una sola discussione straordinaria.

Emendamento

1. Un gruppo politico o almeno **venticinque** deputati possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Parlamento di una discussione straordinaria su una questione di notevole rilevanza connessa alla politica dell'Unione europea. Di norma in ogni tornata si tiene una sola discussione straordinaria.

Or. en

7.12.2016

A8-0344/426

Emendamento 426

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0344/2016

Richard Corbett

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
2016/2114(REG)

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 154 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. L'urgenza di una discussione su una proposta sulla quale il Parlamento è consultato ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, può essere richiesta al Parlamento dal Presidente, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico, da almeno **quaranta** deputati, dalla Commissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata.

Emendamento

1. L'urgenza di una discussione su una proposta sulla quale il Parlamento è consultato ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, può essere richiesta al Parlamento dal Presidente, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico, da almeno **venticinque** deputati, dalla Commissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata.

Or. en

7.12.2016

A8-0344/427

Emendamento 427

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0344/2016

Richard Corbett

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
2016/2114(REG)

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 158 – paragrafo 4 – comma 1

Testo in vigore

4. Durante le riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. Con l'accordo dei membri di uno qualsiasi dei predetti organi, è possibile derogare in via eccezionale a detto regime. In caso di disaccordo ***l'Ufficio di presidenza decide.***

Emendamento

4. Durante le riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. Con l'accordo dei membri di uno qualsiasi dei predetti organi, è possibile derogare in via eccezionale a detto regime. In caso di disaccordo, ***l'interpretazione deve essere assicurata onde garantire il rispetto del principio del multilinguismo.***

Or. en

7.12.2016

A8-0344/428

Emendamento 428

Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0344/2016

Richard Corbett

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
2016/2114(REG)

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 163 – paragrafo 1

Testo in vigore

Per non più di trenta minuti ***durante la*** prima seduta di ciascuna tornata, il Presidente dà la parola ai deputati che desiderano effettuare interventi di un minuto al massimo per richiamare l'attenzione del Parlamento su una questione avente rilevanza politica. Il Presidente può decidere di accordare successivamente, durante la stessa tornata, un analogo tempo di parola.

Emendamento

Per non più di trenta minuti ***all'inizio della*** prima seduta di ciascuna tornata, il Presidente dà la parola ai deputati che desiderano effettuare interventi di un minuto al massimo per richiamare l'attenzione del Parlamento su una questione avente rilevanza politica. Il Presidente può decidere di accordare successivamente, durante la stessa tornata, un analogo tempo di parola.

Or. en

Emendamento 429

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione**A8-0344/2016****Richard Corbett**

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
2016/2114(REG)

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 168 bis (nuovo)

*Testo in vigore**Emendamento****Articolo 168 bis******Soglie***

1. Ai fini del presente regolamento e salvo se diversamente specificato, si intende per:

a) "soglia bassa": un ventesimo dei deputati che compongono il Parlamento o un gruppo politico;

b) "soglia media": un decimo dei deputati che compongono il Parlamento o un gruppo politico;

c) "soglia alta": un quinto dei deputati che compongono il Parlamento, comprendente uno o più gruppi politici o singoli deputati oppure una combinazione di entrambi.

2. Laddove, per determinare se una soglia applicabile è stata raggiunta, si renda necessaria la firma di un deputato, questa può essere scritta a mano o essere in formato elettronico, mediante ricorso al sistema di firma elettronica del Parlamento. Un deputato può ritirare la propria firma entro i termini applicabili, ma non può in seguito rinnovarla.

3. Laddove sia necessario il sostegno di un gruppo politico per raggiungere una soglia, il gruppo si pronuncia tramite il proprio presidente o una persona da questo debitamente designata a tal fine.

4. Il sostegno di un gruppo politico è calcolato come segue per l'applicazione delle soglie medie e alte:

– se nel corso di una seduta o riunione è invocato un articolo che preveda tale soglia: tutti i deputati appartenenti al gruppo in questione e fisicamente presenti;

– in tutti gli altri casi: tutti i deputati appartenenti al gruppo in questione.

Or. en

7.12.2016

A8-0344/430

Emendamento 430

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0344/2016

Richard Corbett

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
2016/2114(REG)

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

3. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti, a meno che, all'atto della votazione, il Presidente, su preventiva richiesta di almeno **quaranta** deputati, non constati che il numero legale non è presente. Qualora dalla votazione risulti la mancanza del numero legale, la votazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Emendamento

3. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti, a meno che, all'atto della votazione, il Presidente, su preventiva richiesta di almeno **venticinque** deputati, non constati che il numero legale non è presente. Qualora dalla votazione risulti la mancanza del numero legale, la votazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Or. en